

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ENGINEERING & CONSULTING LOGISTICS SOLUTIONS**1. OGGETTO**

1.1. Con il Contratto (segnatamente le presenti Condizioni Generali di Appalto "Engineering & Consulting" – anche Condizioni Generali di Appalto o CGA - unitamente ai documenti "Offerta" e/o "Proposta" e/o "Proposta di collaborazione" e relativi allegati) Toyota Material Handling Italia Srl (TMHIT) si impegna a svolgere, presso la sede del Committente le attività di consulenza indicate nel documento "Offerta" e/o "Proposta" e/o "Proposta di collaborazione" e relativi allegati (i "Servizi"). In caso di conflitti e/o dubbi interpretativi tra le presenti Condizioni Generali di Appalto "Engineering & Consulting" e i restanti documenti ed allegati del Contratto, a prevalere saranno le stesse Condizioni Generali di Appalto "Engineering & Consulting".

2. ESECUZIONE DEI SERVIZI

2.1. TMHIT si impegna sin d'ora a provvedere personalmente e/o tramite proprio personale e/o collaboratori esterni all'esecuzione dei Servizi.

2.2. Nell'esecuzione dei Servizi, TMHIT opererà con assoluta autonomia ed indipendenza quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento degli stessi, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, senza vincolo alcuno nei confronti del Committente, se non quello derivante dalla puntuale esecuzione del Contratto.

2.3. TMHIT è responsabile dell'attività svolta dai suoi dipendenti e collaboratori esterni, con esclusione di qualsiasi rapporto tra essi e il Committente.

3. REFERENTE DEI SERVIZI

3.1. Con riferimento ai Servizi, l'Appaltatore provvederà ad indicare al Committente un referente per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto ("Referente Appaltatore") al quale competerà, in via esclusiva, l'attività di direzione e coordinamento dei Servizi nonché il ruolo di interlocutore del Committente.

3.2. Il Committente nominerà un referente ("Referente Committente") al quale l'Appaltatore possa indirizzare ogni comunicazione relativa ai Servizi; egli avrà la responsabilità della supervisione dell'esecuzione delle attività da parte dell'appaltatore e sarà autorizzato ad agire come principale contatto con il Referente Appaltatore nominato ai sensi del precedente articolo 3.1.

4. DIREZIONE DEI SERVIZI

4.1. L'Appaltatore provvederà alla direzione tecnica dei Servizi.

4.2. I dipendenti/soci e i collaboratori dell'Appaltatore faranno esclusivo riferimento al Referente Appaltatore e/o a dipendenti e/o a collaboratori e/o comunque soggetti incaricati dall'Appaltatore, per ricevere istruzioni, indicazioni o ordini in merito all'esecuzione dei Servizi. L'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nei Servizi competerà, pertanto, esclusivamente ai soggetti sopra indicati.

4.3. Al Committente e/o suoi dipendenti e/o collaboratori e/o comunque soggetti incaricati è fatto espresso divieto di esercitare qualsivoglia forma di potere organizzativo e direttivo nei confronti dei dipendenti/soci e/o dei collaboratori impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione dei Servizi.

4.4. L'Appaltatore deve formalmente significare ai propri dipendenti/soci e collaboratori che il Committente è del tutto estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra i dipendenti, i soci e l'Appaltatore stesso.

4.5. L'Appaltatore medesimo, pertanto, si impegna a tenere indenne il Committente in qualsiasi sede da pretese, azioni o ragioni di qualunque natura avanzate eventualmente nei confronti dello stesso e comunque connesse, dipendenti o relative ai Servizi di cui al presente Contratto dal personale alle dipendenze e/o dai soci e collaboratori dell'Appaltatore.

5. OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI

5.1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni e disposizioni di legge, presenti o future, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e normativa antinfortunistica. Fermo quanto sopra, le Parti prendono atto del fatto che i dipendenti e/o collaboratori di TMHIT non si avvanzano, nell'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, delle attrezzature o di ogni qualsivoglia macchinario del Committente bensì presteranno meramente attività di natura intellettuale.

5.2. Nell'esecuzione dei Servizi, l'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge, nonché le norme di comune prudenza, per garantire l'incolumità dei propri dipendenti/soci e collaboratori e dei terzi e provvederà a svolgere una regolare attività di formazione ed informazione per la sicurezza dei propri dipendenti/soci e collaboratori.

5.3. L'Appaltatore, debitamente informato sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal Committente in relazione alla propria attività nonché sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri dipendenti/soci e/o collaboratori dovranno operare, si impegna a divulgare tali informazioni in maniera completa ed appropriata agli stessi.

5.4. I dipendenti/soci e i collaboratori dell'Appaltatore impiegati nell'espletamento dei Servizi dovranno essere dotati di ogni mezzo idoneo di protezione previsto dalle vigenti leggi in materia. Le necessarie attrezzature antinfortunistiche previste dalla vigente normativa sono a carico dell'Appaltatore.

5.5. Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti danno atto di aver adempiuto a tutti gli oneri e a tutti gli obblighi di cui al D.lgs. 9.4.2008 n. 81, in particolare, ma non limitatamente, agli oneri di cui all'art. 26 del citato decreto. A tal riguardo, le Parti si impegnano a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi sul lavoro incidenti sull'esecuzione dei Servizi, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti a possibili interferenze tra loro nell'esecuzione dei Servizi, in particolare secondo quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che si allega al presente Contratto come Allegato B. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.lgs. 9.4.2008 n. 81, si dichiara che i costi relativi alla sicurezza sul lavoro sono quantificabili secondo quanto riportato nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e/o "Proposta di collaborazione" e relativi allegati.

5.6. L'Appaltatore si obbliga a munire i propri dipendenti/soci e collaboratori di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

6. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

6.1. Con riferimento ai dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione dei Servizi, l'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le leggi in vigore ed in particolare quelle riguardanti il collocamento, l'assicurazione previdenziale e contro gli infortuni sul lavoro.

6.2. Tutti i dipendenti/soci e/o collaboratori che verranno impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione dei Servizi dovranno essere inquadrati secondo i trattamenti retributivi e normativi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi applicati.

6.3. L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente, alla sottoscrizione del presente Contratto e, in caso di variazione, durante l'esecuzione dello stesso: (i) certificato di iscrizione alla CCIAA; (ii) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;

6.4. Il Committente avrà facoltà in ogni momento di visionare, previa comunicazione scritta con preavviso di 7 (sette) giorni lavorativi, sia presso l'Appaltatore che presso i suoi consulenti ogni documentazione che, a suo insindacabile giudizio, dovesse essere necessaria a verificare l'adempimento da parte dell'Appaltatore medesimo degli obblighi di cui al presente articolo.

6.5. L'appaltatore si impegna a fornire al Committente qualsiasi riscontro comprovante il corretto adempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli 6.1, 6.2 (come, ad esempio, il DURC) tutte le volte in cui il Committente lo riterrà necessario.

6.6. L'Appaltatore garantisce e manleva, sin d'ora, il Committente da ogni responsabilità, anche di carattere solidale, inerente, il pagamento, nella misura prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione dei Servizi. A chiarimento di quanto previsto sopra, le Parti convengono che il Committente avrà il diritto di non pagare i corrispettivi dovuti all'Appaltatore nel caso in cui quest'ultimo non fornisca al Committente, prima di ogni pagamento, tutta la documentazione atta a provare il corretto pagamento di quanto indicato negli Articoli 6.1, 6.2 e 6.6 quale, in via esemplificativa il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La documentazione da fornire al fine di ottenere il pagamento dovuto (ad esempio, il DURC) dovrà essere costantemente aggiornata ed i documenti forniti per ottenere il pagamento di un determinato corrispettivo non potranno essere utilizzati per ottenere il pagamento di un corrispettivo successivo.

7. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

7.1. A fronte dell'espletamento dei Servizi di cui all'articolo 2 che precede, il Committente si impegna sin d'ora a riconoscere all'Appaltatore, per l'intera durata del Contratto come indicata al successivo articolo 8, i corrispettivi indicati nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e/o "Proposta di collaborazione" e relativi allegati ("Corrispettivo").

7.2. Il Corrispettivo verrà integralmente pagato dal Committente a TMHIT nel rispetto dei termini e delle modalità previste nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e/o "Proposta di collaborazione" e relativi allegati. Eventuali ritardi nei pagamenti legitimeranno TMHIT a pretendere la corresponsione degli interessi di mora secondo quanto stabilito nel D. Lgs. 231/2002.

8. DURATA E RECESSO

8.1. L'Appaltatore eseguirà i Servizi oggetto del presente Contratto a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino a che non sarà conclusa l'attività, stimando il termine entro quanto definito nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e/o "Proposta di collaborazione" e relativi allegati. Le Parti convengono che l'esecuzione dei Servizi avverrà durante una serie di giornate di incontri fissate per lo svolgimento dei Servizi, oltre ad una serie di giornate/attività a distanza, come indicate nei documenti sopra richiamati.

8.2. Entrambe le Parti avranno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, senza la necessità di fornire giustificazione alcuna, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni lavorativi da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R./PEC. Resta espressamente inteso che, in caso di recesso anticipato, il Committente sarà esclusivamente obbligata a corrispondere a TMHIT i corrispettivi relativi ai Servizi effettivamente svolti da TMHIT sino alla data di efficacia dello stesso e le spese effettivamente sostenute, e che a TMHIT non spetteranno ulteriori compensi a qualsiasi titolo.

9. CANCELLAZIONE E/O RINVIO GIORNATE PROGRAMMATE

9.1. Le Parti convengono che, fermo il calendario delle giornate di incontri da svolgersi presso la sede del Committente nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e/o "Proposta di collaborazione" e relativi allegati, il Committente ha la facoltà di cancellare e/o rinviare le giornate già programmate con comunicazione scritta via e-mail da inviarsi a TMHIT con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, con la possibilità di recuperare tale giornata in un'altra data previo accordo tra le Parti. Nel caso in cui tale termine di preavviso non sia rispettato da parte del Committente, l'Appaltatore avrà il diritto di addebitare al Committente il corrispettivo previsto per tale giornata.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1. In aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, si conviene che entrambe le Parti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto nei seguenti casi:

10.1.1. nel caso in cui l'altra Parte cessi l'attività ovvero sia posta in stato di liquidazione anche volontaria;

10.1.2. nel caso in cui l'altra Parte sia sottoposta al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, Titolo I, Capo II, D.lgs. 9.4.2008 n. 81.

10.2. La risoluzione anticipata del presente Contratto, per uno dei motivi sopra esposti, determinerà in capo al Committente esclusivamente l'obbligo di pagamento del corrispettivo (o dei ratei del corrispettivo) dovuto all'Appaltatore per i Servizi effettivamente svolti fino a quel momento in adempimento del medesimo.

10.3. Fermo restando quanto sopra previsto, si conviene che l'Appaltatore potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto nel caso in cui il Committente risulti inadempiente rispetto ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico ai sensi degli Articoli "CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO", "CESSIONE DEL CONTRATTO E RELATIVI CREDITI", "OBBLIGHI DI NON SOLLECITAZIONE", "TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE". Senza pregiudizio per altri rimedi previsti dalla legge o dal Contratto a favore dell'Appaltatore, in caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo 10.3, il Committente si obbliga a manlevare e tenere indenne TMHIT da tutti i danni, costi, spese, oneri subiti da TMHIT come conseguenza del fatto, atto o omissione che hanno legittimato TMHIT a risolvere il Contratto.

11. REGOLAMENTAZIONE DEL SUBAPPALTO

MATERIAL HANDLING

11.1. Il Committente autorizza sin da ora espressamente TMHIT a subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto.

11.2. I soggetti che opereranno in regime di subappalto saranno preventivamente scelti per professionalità e capacità specifiche in relazione ai Servizi da assegnare e qualificate da TMHIT in base al possesso di tutti i requisiti di legge. Sarà cura di TMHIT procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di tutti i soggetti individuati.

12. FORZA MAGGIORE

12.1. L'Appaltatore e il Committente non assumono alcuna responsabilità nel caso di eventi eccezionali che, nonostante una corretta esecuzione degli impegni contrattuali, portassero al non rispetto degli stessi o generati per esempio da cause di forza maggiore. A solo titolo indicativo, senza alcun carattere di limitazione, tra le cause di forza maggiore sono compresi eventi naturali, ordinanze o azioni del governo, *factum principis*, scioperi di carattere settoriale o nazionale, rivolte, guerre, sabotaggi, incendi, esplosioni, ed altre cause simili, non imputabili all'Appaltatore o al Committente. Qualora si verificasse uno dei suddetti casi, la parte che ha subito l'evento dovrà darne immediata comunicazione scritta all'altra.

13. ASSICURAZIONE

13.1. L'Appaltatore si impegna a stipulare e a mantenere operanti per tutta la durata del presente Contratto le assicurazioni obbligatorie previste dalla legge e le assicurazioni contro gli infortuni dei propri dipendenti e di eventuali collaboratori non dipendenti.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO E RELATIVI CREDITI

14.1. Nessuna delle Parti potrà cedere il presente Contratto o i crediti da esso nascenti senza la preventiva approvazione scritta dell'altra Parte.

15. RISERVATEZZA

15.1. Ai fini del presente Contratto, per "Informazione Confidenziale" si intende ogni informazione relativa all'attività di ciascuna Parte che non sia già stata resa di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dalle stesse Parti ed include, in via esemplificativa, ma non esaustiva, ogni segreto industriale, tutte le informazioni di gestione, esistenti o potenziali, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, informazioni inerenti i prezzi e costi di esercizio, informazioni sui clienti e dipendenti e relativi contratti, informazioni sui sistemi informativi aziendali, dati, *know-how*, invenzioni, disegni, *source codes*, informazioni tecniche, nozioni, relazioni, metodi, procedure, tecniche, operazioni, piani, idee e progetti relativi all'attività di ciascuna delle Parti. Rientra nella definizione di Informazione Confidenziale anche l'esistenza stessa del presente Contratto così come la sua esecuzione.

15.2. Ciascuna parte si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del presente Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni unicamente nei limiti stabiliti dal presente Contratto, obbligandosi a non diffondere tali Informazioni senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

15.3. Ciascuna Parte si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i documenti o materiali ricevuti dall'altra Parte o prodotti per l'altra Parte, se non per il corretto adempimento del presente Contratto. Alla data di cessazione del presente Contratto, comunque determinata, ed in ogni caso dietro semplice richiesta scritta di ciascuna Parte, ciascuna Parte si impegna, entro 20 (venti) giorni, a distruggere ovvero restituire tutti i documenti o eventuali supporti, di ogni tipo forniti dall'altra Parte ivi incluse le Informazioni Confidenziali (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse).

15.4. Le disposizioni di cui agli articoli 15.2 e 15.3 che precedono non si applicheranno:

15.4.1. se le Informazioni Confidenziali in questione siano già di dominio pubblico;

15.4.2. se la divulgazione di tali informazioni si renda obbligatoria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, ciascuna Parte si impegna a rendere tempestivamente note all'altra Parte.

15.5. Ciascuna Parte riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti all'altra Parte e, pertanto, si obbliga a manlevarla e tenerla indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione.

15.6. Le obbligazioni assunte da ciascuna Parte ai sensi della presente clausola saranno valide ed efficaci per l'intera durata del presente Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso.

15.7. Ciascuna Parte assume pertanto lo specifico impegno di dare istruzioni al proprio personale, coinvolto nell'esecuzione dei Servizi, al fine di dare concreta e piena esecuzione a quanto previsto dal presente articolo 15.

16. Osservanza Codice Etico e Modello OGC ex D. Lgs. 231/2001

16.1. Il Committente dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotta del fatto che TMHIT ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") in conformità al Decreto 231 e, nell'ambito di tale Modello, un codice etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/documenti/> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

16.2. Il Committente si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza di TMHIT, laddove richiesta.

16.3. Il Committente dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231, né risulta pendente a carico di tali rappresentanti legali e/o di tali soggetti in posizione apicale alcuna indagine o procedimento rilevanti a tali fini.

16.4. Il Committente si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far sì che le disposizioni del presente articolo vengano osservate dal personale (a titolo meramente esemplificativo: amministratori, dipendenti e collaboratori).

16.5. L'inosservanza, anche parziale, da parte del Committente e di chiunque presti attività lavorativa per suo nome e/o conto, delle previsioni del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, così come il caso in cui le dichiarazioni dal medesimo rese ai sensi del presente articolo si rivelino errate, non vere o non corrette, costituiscono grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e potrà legittimare TMHIT a recedere dal medesimo ed a risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi via lettera raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C., impugnando ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.

17. DISPOSIZIONI GENERALI

17.1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, e avendole quindi accettate tanto singolarmente quanto nel loro insieme. Pertanto:

i. qualunque modifica al Contratto non potrà avvenire e non potrà essere provata che mediante atto scritto;

ii. il Contratto deve intendersi novativo di ogni e qualsivoglia pregressa intesa tra le Parti.

17.2. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o e-mail. Le comunicazioni andranno inviate ai referenti indicati nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e/o "Proposta di collaborazione" e relativi allegati o al diverso indirizzo o PEC o email eventualmente comunicato dall'una Parte all'altra successivamente alla data odierna in conformità alle disposizioni sopra specificate, restando inteso che l'indirizzo rispettivo indicato dalle Parti, o qualsiasi altro indirizzo successivamente comunicato, è altresì il rispettivo domicilio eletto dalle Parti ai fini del presente contratto, ivi comprese eventuali notificazioni giudiziarie.

17.3. In caso di discrepanze tra quanto stabilito nelle presenti Condizioni generali di contratto e quanto stabilito nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e/o "Proposta di collaborazione" e relativi allegati, le Parti convengono che avrà prevalenza quanto stabilito nelle presenti Condizioni generali di contratto.

17.4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) da una parte all'altra non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti nascenti dal Contratto che le Parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione di legge.

17.5. Qualora un articolo o una clausola del Contratto dovesse essere dichiarato, in tutto o in parte, invalido e/o inefficace, la validità e/o l'efficacia delle restanti previsioni del Contratto non ne sarà inficiata, e la clausola ritenuta invalida e/o inefficace verrà interpretata, per quanto possibile, secondo l'originaria intenzione delle Parti.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1. Il Contratto è regolato e sarà interpretato ai sensi della legge italiana. Per ogni controversia inerente l'interpretazione, esecuzione e/o applicazione del presente Contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Bologna.

18.2. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, troveranno applicazione le disposizioni legali applicabili in materia.

19. TUTELA DEI DATI PERSONALI

19.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i dati personali, forniti in virtù dei rapporti commerciali oggetto del presente Contratto, saranno gestiti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 ed alle disposizioni nazionali vigenti in materia. In particolare, i dati saranno trattati principalmente per finalità amministrative e contabili, da persone appositamente autorizzate, mediante l'ausilio di archivi cartacei e/o di strumenti informatici e telematici idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Le Parti dichiarano altresì di aver reciprocamente letto e compreso l'apposita informativa elaborata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e prima d'ora resa disponibile tramite il sito web aziendale e/o con altre modalità similari.

20. PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

20.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o legittimo licenziatario e/o concessionario e/o legittimo utilizzatore di ogni eventuale brevetto, licenza, disegno, modello o marchio di fabbrica impiegati per l'espletamento delle attività contrattuali, nonché per il relativo impiego di materiali, procedimenti e mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto, e che tale utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

20.2. Toyota Material Handling Italia Srl si riserva ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale che derivino dalle proprie attività contrattuali.

20.3. Il Committente per se, e per Società/Professionisti/Consulenti/Collaboratori da questo incaricati, dichiara di utilizzare i mezzi, le attrezzature e qualsivoglia supporto informatico fornito unicamente ai fini per i quali sono stati forniti e comunque in relazione all'oggetto del Contratto stesso; si fa pertanto espresso divieto di utilizzare quanto ora elencato nella sua totalità o in maniera parziale al fine di trarne benefici economici o di altro tipo che non siano già quelli previsti contrattualmente.

Casalecchio di Reno, li _____

Timbro e firma del Committente

Timbro e firma dell'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente approva specificatamente le seguenti disposizioni: Art. 8.2 [Facoltà di recesso *ad nutum*] – Art. 14.1 [Restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi] - Art. 18.1 [Deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria]

Timbro e firma del Committente